

COMUNE DI SENEGHE

PROVINCIA DI ORISTANO

STATUTO

allegato delib. C.C. n° 78 del 21.09.1996

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1

Definizione

1. La comunità locale di Seneghe è autonoma nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
2. La comunità è rappresentata dal Comune che esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali.
3. L'esercizio della delega è subordinato alle risorse finanziarie attribuite dai deleganti per le quali il Comune promuoverà le necessarie azioni al fine di far corrispondere i dovuti trasferimenti.

ART. 2

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dall'agglomerato urbano di Seneghe, dove è ubicato il palazzo civico.
2. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954, n°1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, o in qualsiasi altro luogo per decisione del Sindaco.
4. La modifica della denominazione del Comune può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

ART. 3

Stemma e gonfalone

1. Il Comune si potrà dotare dello stemma e del gonfalone, nel rispetto della normativa vigente in materia, il cui uso sarà disciplinato dal regolamento.
2. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

LA LINGUA SARDA

1. La lingua sarda, così come è usata nel territorio del Comune, secondo la tradizione scritta e orale, è patrimonio della comunità. Ad essa deve essere garantita la dignità che le compete.
2. Nel Consiglio Comunale possono essere usate liberamente la lingua sarda e la lingua italiana.
3. Le modalità dell'uso della lingua sarda in Consiglio Comunale verranno fissate con apposito regolamento, fermo restando che la lingua italiana costituisce l'unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formulazione degli atti ufficiali del Consiglio.
4. Nel territorio del Comune la toponomastica in lingua sarda è equiparata a quella in lingua italiana.

ART. 4

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico, culturale e storico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la rimozione degli ostacoli di natura storica, economica, culturale, sociale per le pari opportunità e per l'attuazione del principio costituzionale di uguaglianza tra uomo e donna;
 - c) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di salvaguardia della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - e) la salvaguardia e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

ART. 5

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, parità, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 6

Diritto alla salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, degli ambienti di vita e convivenza sociale.
2. Persegue l'attuazione di un efficiente servizio di sicurezza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, ai giovani, agli inabili ed invalidi, ai portatori di handicap.

ART. 7

Diritto allo studio

1. Il Comune concorre con lo Stato e con la Regione alla realizzazione del diritto allo studio.
2. Si adopera per rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che ostacolano le pari opportunità dei cittadini di accesso all'istruzione.
3. Incentiva, nei limiti delle risorse disponibili, l'istruzione e la cultura.

ART. 8

Salvaguardia del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela e adotta iniziative per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
3. Adotta idonee iniziative di ricerca e studio nella propria storia per riconoscere un giorno festivo del Comune finalizzato alla salvaguardia dell'identità della comunità. Tale riconoscimento avverrà con atto documentato del Consiglio Comunale.

ART. 9

Promozione di beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce la pratica sportiva ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della Legge 8.6.1990, n° 142.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti, saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia disposta la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

ART. 10

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, agricoli, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto alla casa.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

ART. 11

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce la organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Dà impulso e sostegno, nell'ambito della salvaguardia dell'armonia delle risorse naturali e dell'ambiente naturale, storico, artistico, culturale, allo sviluppo dell'agricoltura.
5. Promuove e sostiene le forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

ART. 12

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 6 della Legge 8.6.1990, n° 142.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei,

organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

ART. 13

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

la costituzione di aziende municipalizzate;

la partecipazione a consorzi o a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;

la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;

la concessione a terzi;

un'apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I consiglieri comunali

ART. 14

Il Consigliere Comunale

Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge e determinate dal Consiglio Comunale.

ART. 15

Doveri del consigliere

I consiglieri comunale hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare, ove costituite, ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

I consiglieri comunali che, non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco o di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Annualmente si provvederà a rendere pubblico il calendario delle presenze in Consiglio Comunale.

ART. 16

Poteri del Consigliere

Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo.

Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

Per il computo dei quorum si fa riferimento all'art. 39 - 3 e 4 comma della L.R. N° 38/94.

ART. 17

Dimissioni del Consigliere

Le dimissioni del consigliere devono essere presentate al Sindaco o dichiarate nel corso di una seduta consiliare; hanno efficacia dalla data di presentazione delle dimissioni.

La surrogazione deve avvenire entro venti giorni.

ART. 18

Surrogazione e supplenza del Consigliere Comunale

Qualora il seggio di Consigliere Comunale, durante il quadriennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, esso è attribuito al candidato della stessa lista che segue l'ultimo eletto.

Nel caso di sospensione del Consigliere, nella prima adunanza successiva alla notifica si procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza al primo dei non eletti della stessa lista. La supplenza termina con la cessazione della sospensione e qualora sopraggiunga la decadenza si procede alla surrogazione, come previsto dal 1° comma.

ART. 19

Gruppi Consiliari

I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme che verranno definite nell'apposito regolamento.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 20

Poteri

Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, adempiendo alle funzioni conformemente ad dettato dell'art. 32 della Legge 8.6.1990, n° 142 e al presente Statuto.

ART. 21

Prima adunanza

Il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da notificarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la convalida e per l'approvazione degli indirizzi generali di governo. La seduta deve comunque avvenire entro dieci giorni dalla convocazione.

La seduta è pubblica e la votazione è palese, Alla Discussione e votazione di convalida possono partecipare anche i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Il Sindaco comunica al Consiglio i nomi dei componenti la Giunta, indicando il Vice Sindaco e propone gli indirizzi generali di governo.

ART. 22

Sedute, convocazioni e numero legale

Tutte le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
Sono sedute ordinarie quelle in cui si discutono i seguenti oggetti:

- a) bilancio di previsione;
- b) conto consuntivo;
- straordinarie tutte le altre

Le relative convocazioni sono disposte dal Sindaco, il quale stabilisce l'ordine del giorno, la data e l'ora di svolgimento della riunione, fatto salvo il diritto riservato ad una quinto dei consiglieri in carica dal 7° comma dell'art. 31 della legge 8.6.1990, n° 142.

L'avviso di convocazione, comprensivo dell'O.d.G., deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio di ciascun consigliere nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per le sedute ordinarie;
- b) almeno tre giorni prima di quello stabili per le sedute straordinarie;
- c) almeno ventiquattro ore prima della seduta per i casi d'urgenza e per gli oggetti in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati, salvo i casi in cui è richiesta, per norma, una maggioranza speciale. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno quattro consiglieri. Non concorrono a determinare la validità della seduta i consiglieri che obbligatoriamente o facoltativamente, si allontanano dalla sala prima della votazione.

Per la validità delle deliberazioni è necessario che la proposta riporti la maggioranza assoluta dei voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta, per norma, una maggioranza qualificata. Nel computo dei voti non si tiene conto degli astenuti e di coloro che si allontanano dalla sala prima della votazione.

Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

Il Consiglio Comunale, in caso di non esaurimento dell'ordine del giorno, può aggiornare la seduta con voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

ART. 23

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo e la presenza di entrambi i sessi.
2. La composizione ed il funzionamento di dette commissioni sono stabiliti con apposito regolamento.
3. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei responsabili degli uffici comunali.

Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

ART. 24

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale in qualsiasi momento può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive, di inchiesta e di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. Per la costituzione di commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente; per la costituzione delle Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione è necessaria la maggioranza assoluta.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Le proposte di revisione statutaria sono elaborate da una commissione consiliare speciale.

La deliberazione d'istituzione ne indicherà la composizione.

ART. 25

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 26

Composizione Comunale della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da numero due assessori.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non consiglieri, nel numero di uno, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. L'assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

ART. 27

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco o di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, parenti e affini del Sindaco fino al terzo grado.

ART. 28

Durata in carica - surrogazioni

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, degli assessori, il Sindaco provvede alla surrogazione dandone comunicazione motivata al Consiglio.

ART. 29

Mozione di sfiducia

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di mozione di sfiducia. Il regolamento del Consiglio ne disciplina tempi e modalità.

Mozioni

1. Almeno 3 consiglieri possono presentare, previa iscrizione all'ordine del giorno, mozioni tendenti a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco o della Giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.

ART. 30

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Segretario Comunale che informa immediatamente il Vice Sindaco; il Consiglio Comunale viene riunito entro il decimo giorno feriale successivo.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio.

ART. 31

Decadenza dalla carica di Sindaco

1. La decadenza dalla carica di Sindaco avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.

ART. 32

Revoca degli assessori

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno e entrambi gli assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi assessori.

ART. 33

Organizzazione della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.

La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

ART. 34

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Comunale e ai Responsabili dei servizi.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - d) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - e) nomina le commissioni che non siano espressamente riservate al Consiglio dalla legge elettorale o dello Statuto;
 - f) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
 - g) riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
 - h) approva il progetto di bilancio preventivo e la relazione previsionale e programmatica.

ART. 35

Adunanze

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta di voti.
3. Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta, nell'osservanza dell'art. 53 della legge fondamentale:
 - a) Il Sindaco;
 - b) gli Assessori;
 - c) il Segretario Comunale;
 - d) i Responsabili di Servizio;
6. La capacità propositiva dei responsabili dei servizi è limitata alle materie ed attività affidate in via esclusiva alla loro responsabilità.
7. Il Segretario prende parte all'attività della Giunta con capacità di iniziativa in ordine agli aspetti di legittimità e alla gestione amministrativa.
8. I responsabili possono assistere alla seduta di Giunta al fine di fornire, su richiesta, elementi valutativi.

CAPO IV

LE DELIBERAZIONI

ART. 36

Pareri obbligatori

1. Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta deve contenere nel testo i pareri prescritti dall'art. 53 della legge.
2. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto.

Non sono sottoponibili ai parere, se non a quello del Segretario, gli atti relativi a:

- a) la convalida degli eletti;
- b) la presa d'atto della comunicazione del Sindaco relativa all'avvenuta nomina degli assessori;
- c) gli indirizzi generali di governo - la comunicazione delle dimissioni del Sindaco - gli indirizzi del Sindaco per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune;
- d) la nomina e revoca dei rappresentanti del Consiglio nelle aziende e istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
- e) la mozione di sfiducia;
- f) gli atti di natura squisitamente politica, sempre che non comportino, per dichiarazione espressa, assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente;
- g) la nomina di commissioni d'inchiesta.

ART. 37

Soggetti tenuti all'espressione dei pareri

1. Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica i responsabili dei servizi nelle cui competenze è compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.
2. Il responsabile del servizio finanziario esprime il parere di regolarità contabile il quale deriva da valutazioni:
 - a) di capienza della disponibilità del capitolo specifico, in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza;
 - b) della preesistenza di impegno di spesa regolarmente assunto nel caso trattasi di liquidazione di spesa;
 - c) di conformità alle norme fiscali;
 - d) di rispetto dei principi contabili e del regolamento comunale di contabilità.

ART. 38

Responsabili dei servizi

1. Ai fini dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri di regolarità tecnica e contabile, il responsabile del servizio è individuato nel soggetto che ha la responsabilità e direzione effettiva di un servizio avente imputazione di competenze anche disomogenee.
2. Nel caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio provvede il soggetto che normalmente lo sostituisce o, in mancanza, il Segretario Comunale.

ART. 39

Conflitto di interessi nei pareri

1. In osservanza all'art. 279 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n° 383, articolo la cui vigenza è stata confermata dall'art. 64 lett. c) della legge fondamentale, il Segretario e i responsabili dei servizi si astengono dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie verso il Comune, le sue istituzioni e le sue aziende, o quando si tratti di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazioni meramente esecutive o quando si procede ad applicazione di norme che non consentono alcun potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.
3. Nel caso in cui il parere non possa essere espresso dal responsabile del servizio, si applica la norma di cui al 2° comma dell'art. 53 della legge fondamentale e il Segretario provvede nei limiti delle sue competenze dando espressamente atto della situazione creatasi.
4. Nel caso in cui il Segretario è interessato, egli si limita ad esprimere il parere o i pareri (secondo i casi). Le funzioni di Segretario sono svolte da un Assessore.

ART. 40

Sottoscrizione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni (di Giunta e di Consiglio) vengono sottoscritte nell'originale dal Presidente dell'organo deliberante e dal Segretario.

CAPO V

IL SINDACO

ART. 41

Il Sindaco organo comunale

Il Sindaco:

1. E' l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.
2. Convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione.
3. Convoca e presiede il Consiglio Comunale fissandone l'ordine del giorno.
4. Nomina, e revoca il Vice - Sindaco e l'altro Assessore.
5. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno.
6. Nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
7. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici; impartisce le direttive al Segretario Comunale sull'ordine prioritario di perseguimento dei fini individuati dagli organi di governo - in mancanza di programma temporale, sul livello di qualità dei servizi comunali e sul ritmo di utilizzo della globalità delle risorse.
8. Impartisce al Segretario Comunale i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali.
9. Promuove le conferenze di servizi e stipula gli accordi di programma.
10. Vigila sul servizio di polizia municipale.
11. Emanava le ordinanze in conformità alla legge ed ai regolamenti.
12. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n° 142, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale di organizzazione.
13. Dispone, sentito il Segretario Comunale i trasferimenti interni dei responsabili dei servizi e degli uffici.
14. Provvede, nell'ambito della disciplina generale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico di tutti gli uffici comunale e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi pubblici alle esigenze complessive generali degli utenti.
15. Firma gli atti amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale **ad eccezione degli atti che per legge o per Statuto rientrano nella competenza gestionale degli organi burocratici dell'Ente.**
16. Emanava i regolamenti generali mediante appositi decreti.
17. Stipula i contratti del Comune quando sia richiesto dall'Amministrazione il rogito del Segretario Comunale.
18. Esercita inoltre le funzioni attribuitegli dalle leggi che non siano incompatibili con le norme contenute nell'art. 36 della legge 142, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni regionali delegate al Comune.

ART. 42

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende alle attività indicate nel 1° comma dell'art. 38 della legge fondamentale alle quali provvedono gli uffici e servizi competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.
2. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

ART. 43

Responsabilità del Segretario negli atti del Sindaco

1. Gli atti del Sindaco non aventi natura squisitamente politica, le ordinanze di qualsiasi tipo, i decreti di emanazione dei regolamenti, sono controfirmati, nell'originale da depositare agli atti del Comune, dal Segretario per l'assunzione della responsabilità in ordine alla legittimità dell'atto.
2. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili.

ART. 44

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n° 55.
2. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'altro Assessore.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

ART. 45

Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, all'assessore e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

CAPO I

Partecipazione popolare

ART. 46

Criterio di individuazione

1. Ai sensi del presente Statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi. Ai cittadini residenti che abbiano superato il quattordicesimo anno di età, viene rilasciato un documento che abiliti all'esercizio dei diritti di cui al presente capo. Il medesimo documento viene rilasciato su richiesta ai soggetti che abbiano un rapporto qualificato con il territorio comunale.

ART. 47

Forme associative e rapporti con il Comune

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale .
2. I rapporti fra tali forme associative ed il Comune sono disciplinati dal regolamento della partecipazione che deve contenere, fra l'altro, norme dirette a:
 - a) limitare la partecipazione alle forme associative costituite per iscritto il cui statuto sia ispirato ai principi democratici e sia depositato in copia conforme con l'indicazione del numero degli aderenti;
 - b) precisare che il fine della partecipazione e la gestione degli affari pubblici della collettività senza ingresso a finalità corporative o utilitaristiche personali;
 - c) indicare il riferimento istituzionale delle libere associazioni;
 - d) costituire organismi a livello comunale e per settore di pubblici interessi generali, aventi finalità consultive per gli amministratori e i responsabili del settore, composte da rappresentanti delle associazioni ammesse alla partecipazione ed aventi finalità proprie rientranti nel settore;
 - e) prevedere che tali organismi, che prendono la denominazione di consulte, assumano quale metodo di lavoro quello della contemporanea doppia convocazione per riservare la prima all'illustrazione delle questioni, e la seconda alla discussione e formulazione dei pareri;
 - f) garantire l'autoconvocazione delle consulte sulla base di richiesta proveniente da oltre il 30 per cento dei membri;
 - g) istituire un albo comunale ove vengano iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune;
 - h) mettere a disposizione uno o più locali quale luogo di aggregazione dell'assemblea informale degli elettori residenti. Questa Assemblea è preceduta da pubblici avvisi affissi a cura dei promotori i quali provvederanno a far pervenire al Sindaco i voti e le proposte democraticamente assunte con l'indicazione del numero dei partecipanti, dei votanti e il risultato delle votazioni.
 - i) la previsione nel bilancio comunale di un capitolo di spesa con cui fronteggiare gli oneri relativi.

ART. 48

Consultazioni popolari

1. Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni della cooperazione, degli industriali e di qualsiasi altra forma economica o sociale, anche su specifica loro richiesta, in materia di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione deve comunque aver luogo sui progetti del piano urbanistico comunale, dei piani commerciali e dei piani del traffico e loro varianti, dei programmi pluriennali di opere pubbliche.
3. Il regolamento della partecipazione disciplina l'indizione e l'esecuzione della consultazione che non può aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 49

Referendum

1. L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale dell'intera popolazione degli elettori del Consiglio Comunale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e altro contenuto di conseguenze operative.
2. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
 - a) norme statutarie;
 - b) tributi comunali;
 - c) tariffe dei servizi pubblici;
 - d) le decisioni assunte dal Consiglio Comunale nei sei mesi precedenti l'indizione della consultazione;
 - e) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali.
3. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, su decisione consiliare la quale può essere promossa anche dalla richiesta di un numero di cittadini elettori non inferiore a 300 residenti.
4. I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta all'anno, in uno o più giorni consecutivi della stagione primaverile o autunnale non in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non può essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora effettuati.
6. La consultazione referendarie è valida se ad essa prendono parte elettori del Consiglio Comunale in numero pari ad almeno il 50 per cento del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.
7. Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale risultante dai voti validi attribuiti alla risposta negativa e dal numero delle schede bianche e nulle.
8. Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 50

Operatività del referendum consultivo

1. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone al Consiglio e alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum..
2. Nel caso in cui il referendum abbia dato esito negativo, l'organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

ART. 51

Istanze, interrogazioni e petizioni

1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.
2. Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.

ART. 52

Proposte

1. La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare, per le modifiche statutarie.
2. L'iniziativa si esercita mediante proposte di almeno 50 cittadini.
3. Il regolamento disciplinerà i termini entro cui il Consiglio o la Giunta Comunale delibera sulla proposta nonché i tempi e le modalità delle proposte, ed i mezzi di controllo di cui dispongono i cittadini sottoscrittori dell'iniziativa.

ART. 53

Ufficio per i diritti e per l'informazione del cittadino

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialità, la trasparenza, l'accesso agli atti dell'amministrazione comunale, il suo buon andamento, la creazione di pari opportunità tra tutti i cittadini, è istituito l'ufficio per i diritti e per l'informazione del cittadino.
2. L'Ufficio ha competenza su tutta l'attività comunale, su aziende e istituzioni, in rapporto col Comune, assicurerà inoltre un servizio di informazione documentale mirante ad esaltare e favorire l'accesso del cittadino all'esercizio dei diritti costituzionali.
3. Il regolamento sulla partecipazione ne determinerà le funzioni e le caratteristiche.

CAPO II

Partecipazione all'attività amministrativa

ART. 54

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto e indiretto, con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, si applica le norme contenute negli artt. 5, ultimo comma, 7,8,9,10 della legge 7 agosto 1990, n° 241.
2. Titolari dell'obbligo di comunicazione sono i responsabili dei servizi o i dipendenti formalmente assegnatari della responsabilità dell'istruttoria.
3. Il regolamento ne determinerà i tempi e modalità.

TITOLO IV

BISOGNI PUBBLICI

CAPO I

COLLABORAZIONE FRA ENTI

ART. 55

Collaborazione fra Comune e Provincia

- 1.** Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze, si conforma, ai sensi della norma contenuta dal 6° comma dell'art. 15 della legge fondamentale, ai piani territoriali di coordinamento della Provincia e tiene conto del suo programma pluriennale dandone atto nella delibera di approvazione della programmazione comunale o, comunque, di esecuzione di opere pubbliche.
- 2.** Il Consiglio Comunale, in sede di formazione dei programmi dell'Ente individua, per gli effetti della norma contenuta nel 2° comma dell'art. 14 della legge fondamentale, le proposte da avanzare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ed indica le opere di rilevante interesse provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico nonché sociale, culturale e sportivo che ritiene debbano essere realizzate, opportunamente motivandole.
- 3.** Il Comune si avvale dell'assistenza tecnico-amministrativa della Provincia da disciplinare mediante convenzione.

ART. 56

Collaborazione fra Enti Locali

- 1.** Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni contermini, con la Provincia, con la Comunità Montana, quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione unitaria con altri Enti, realizzando economie di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazioni ai cittadini.

ART. 57

Forme di collaborazione

- 1.** Sono utilizzate, a seconda delle necessità e convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare, le forme previste dagli artt. 24 e 25 della legge fondamentale con l'osservanza per le convenzioni, anche delle disposizioni contenute nell'art.11, commi 2° e 5° della legge 7 agosto 1990, n°241, come indicato dall'art. 15 di questa stessa legge.

ART. 58

Obbligo di riferire al Consiglio

1. E' norma generale che il rappresentante del Comune negli organi di governo di altri Enti pubblici o associazioni pubbliche o private riferisca almeno annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta dall'Ente e sul permanere della convenienza di tale modo di gestione.
2. La relazione annuale è presentata al Sindaco per la successiva discussione in Consiglio entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo annuale dell'Ente partecipato.

ART. 59

Conferenza dei servizi

1. La promozione della conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma secondo le modalità e procedure di cui all'art. 27 della legge fondamentale, costituiscono un modo ordinario per il Comune di affrontare la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento di proprio interesse che richiedono, tuttavia, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri enti pubblici.
2. Compete al Sindaco l'iniziativa di promuovere la conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, sulla base di atti del Consiglio o della Giunta.
3. L'accordo non può essere sottoscritto dal Sindaco se non previa deliberazione della Giunta comunale qualora l'opera o l'attività siano state previste in atti fondamentali del Consiglio. Quando l'accordo comporti variazioni di strumenti urbanistici, il suo schema deve essere sottoposto in via d'urgenza al consiglio comunale affinché autorizzi il Sindaco alla firma. Soltanto in caso di estrema e motivata urgenza il Sindaco potrà procedere di iniziativa salva la ratifica di cui al 5° comma dell'art. 27 della legge fondamentale.

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 60

Qualificazione e caratteristiche

1. I servizi pubblici locali sono quelli che hanno per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali della collettività comunale e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La loro gestione è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni, bontà e puntualità di produzione, considerazione e cortesia verso l'utente.

ART. 61

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di azienda, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.
3. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, ovvero consorzio.
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e garanzia degli utenti.

ART. 62

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

CAPO III

AZIENDA SPECIALE

ART. 63

Definizione

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. In consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale.

ART. 64

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

ART. 65

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART. 66

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione, rappresenta e presiede il Consiglio, vigila sull'esecuzione degli atti e adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

ART. 67

Il Direttore

- 1.** Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal regolamento.
- 2.** Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 68

Nomina, revoca e sostituzione

- 1.** Alla revoca e sostituzione degli amministratori delle aziende e istituzioni, provvede il Sindaco con atto motivato. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta.
- 2.** La proposta di revoca può essere presentata dal Consiglio comunale con delibera adottata a maggioranza assoluta.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

CAPO I

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 69

Funzioni

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco.
4. Al Segretario comunale sono affidate attribuzioni di collaborazione, di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge del presente Statuto.
5. Partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

ART. 70

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non abbiano carattere discrezionale e che non siano espressamente riservati agli organi elettivi o ai responsabili dei servizi.
2. In particolare, il Segretario:
 - a) predispone programmi di attuazione, relazioni, progetti di carattere organizzativo e formula proposte agli organi del Comune;
 - b) assume la responsabilità della fase istruttoria dell'attività amministrativa dell'Ente;
 - c) promuove l'attuazione dei provvedimenti adottati dagli organi dell'Ente;
 - d) dirige e organizza gare, procedure di appalto e concorsi;
 - e) roga i contratti ed autentica le scritture private;
 - f) rappresenta il Comune nei contratti in cui non è ufficiale rogante;
 - g) esercita la funzione certificativa nell'ambito dell'attività di competenza;
 - h) assicura l'accesso agli atti e garantisce la pubblicità e le informazioni sull'attività dell'Ente ed il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse dei cittadini;
 - i) individua i procedimenti amministrativi e nomina i responsabili coordinandone l'attività;
 - l) verifica e controlla le attività dei responsabili dei servizi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

- m) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate; il regolamento di organizzazione stabilirà le modalità;
- n) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, definendo l'orario di servizio e di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario di lavoro, fatti salvi i diritti sindacali;
- o) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto dei contratti collettivi;
- p) verifica periodicamente il carico di lavoro e la produttività degli uffici e adotta le iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
- q) è competente per i procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dall'art.59 comma 4° del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n°29 e provvede all'irrogazione delle sanzioni; in particolare, propone l'adozione delle misure disciplinari e provvede direttamente quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale e la censura;
- r) richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

ART. 71

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

ART. 72

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali delle commissioni e degli altri organismi, curandone altresì la verbalizzazione. Entro i limiti previsti dalla legge ha la facoltà di delegare tali attribuzioni.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.
3. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.
4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.
5. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 73

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'organizzazione;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale

2. Ai sensi dell'art. 51 comma 7° della legge 8 giugno 1990, n°142, per obiettivi determinati possono essere stipulate convenzioni a termine, con le modalità di cui all'art.7, comma 6° del Decreto Legislativo n°29/1993.

3. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione.

ART. 74

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 75

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. **La disciplina del personale, come pure il trattamento economico, ai sensi dell'art. 38 del decreto leg.vo 546/93, è demandata alla contrattazione collettiva..**

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo - funzionale
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I

DEMANIO - BENI

ART. 76

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla Legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia e dal regolamento.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

ART. 77

Beni patrimoniali e disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.8, comma 4, del presente Statuto, il regolamento sull'amministrazione del patrimonio disciplinerà l'uso e le forme di gestione.

CAPO II

FINANZA COMUNALE

ART. 78

Gestione dei beni comunali

1. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene, fatta salva la possibilità, nel caso di beni facenti parte del patrimonio disponibile, di poterli eliminare, dopo averne verificato la convenienza economica e sociale;
2. Pertanto si assumono, quali criteri di gestione, quelli di seguito indicati:
 - a) l'esecuzione della regolare manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili;
 - b) l'attività di manutenzione ordinaria, con esclusione di quella di piccola manutenzione dei beni immobili e mobili, deve essere pianificata nel bilancio pluriennale, ed oggetto di specifico capitolo della relazione programmatica e previsionale;

I beni il cui stato attuale di manutenzione sia tale da richiedere attività straordinaria troppo onerosa rispetto all'uso e all'entità ricavabile, sono da alienare. Il ricavato è destinato al finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria del demanio e del patrimonio dopo aver soddisfatto eventuali esigenze di riequilibrio finanziario.

TITOLO VII

CONTABILITA' COMUNALE

CAPO I

ART. 79

Ordinamento della contabilità comunale

1. L'ordinamento della contabilità comunale deriva dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.
2. Il regolamento di contabilità in conformità alle norme vigenti e alle norme statutarie, disciplinerà tutti gli aspetti della contabilità comunale.

ART. 80

Controllo della gestione

Il controllo della gestione è esercitato dal revisore dei conti, anche con riferimento al raggiungimento di standard previamente determinati.

ART. 81

Funzioni e poteri del revisore

Il revisore esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento di contabilità, nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni, acquisire documenti e convocare impiegati, che hanno l'obbligo di rispondere, e sentire i rappresentanti del Comune in qualsivoglia organismo cui il comune eroghi contributi.

Può presentare relazioni e documenti al Consiglio Comunale e, se richiesto, ha l'obbligo di collaborare con questo.

Il revisore ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta.

Può, su richiesta al Presidente di ciascun collegio, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla sua attività.

CAPO II

RISCOSSIONE DEI FONDI

ART. 82

Servizio di Tesoreria

1. Il Comune ha il servizio di tesoreria inteso alla:

- a) riscossione di tutte le entrate comunali versate dai debitori e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) pagamento delle spese ordinate con appositi mandati nei limiti dello stanziamento del bilancio e delle disponibilità di cassa;
- versamento delle rate di ammortamento dei mutui coperti da delegazione e dei contributi previdenziali ai sensi dell'art.9 del D.L. 10 novembre 1978 n°702 convertito nella legge 8 gennaio 1979, n°3.

Al rapporto di tesoreria si applicano le norme contenute negli articoli dal 166 al 174 del regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911 n°297 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO III

GLI AGENTI CONTABILI

ART. 83

I conti del concessionario della riscossione ed il tesoriere

1. Prima dell'approvazione del consuntivo, il Consiglio comunale:

- a) decide sul conto, presentato ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 23 gennaio 1988, n°43, dal concessionario per la riscossione dei tributi, le tasse e le altre entrate comunali gestite ai sensi del predetto decreto;
2. approva il conto del tesoriere che deve essere presentato nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio o alla cessazione della funzione, se avviene prima.
3. I predetti conti con la dichiarazione del ragioniere di avere eseguito il riscontro delle partite, e la delibera di approvazione contenente le eventuali osservazioni o proposte di non discarico, vengono trasmesse alla Corte dei Conti nel mese successivo, ai sensi dell'art. 74 del R.D. 18.11.1923, n°2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

ART. 84

I conti degli agenti contabili interni

1. Per effetto di quanto previsto all'art. 58, 2° comma, della legge fondamentale, l'economista ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro, gli eventuali responsabili dei magazzini comunali e comunque tutti coloro che siano incaricati della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano di fatto negli incarichi attribuiti ai predetti, devono rendere il conto della loro gestione entro tre mesi dal termine dell'esercizio o dalla cessazione del loro incarico, se avviene prima.
2. I conti predetti sono esaminati ed approvati dal Consiglio comunale prima di iniziare la discussione del conto consuntivo e sono rimessi alla Corte dei Conti nei termini e con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

CAPO V

ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART. 85

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale

1. I rapporti giuridico - patrimoniali, anche se derivanti da concessione, sono disciplinati da contratti scritti in forma pubblica amministrativa previa deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge fondamentale.
2. Il regolamento per la disciplina dei contratti determina, fra l'altro:
 - a) le tipologie dei rapporti per i quali è consentito procedere con contratto scritto non in forma pubblica;
 - b) il limite di valore entro il quale il rapporto contrattuale può essere concluso mediante corrispondenza;
 - c) la prescrizione che le cessioni di beni mobili, immobili comunali e di quelli patrimoniali aventi una consistente identità economico patrimoniale debbono essere sempre precedute da asta pubblica;
 - d) l'indicazione dei casi nei quali, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contratti dell'Amministrazione dello Stato, sia possibile procedere alla ricerca del contraente mediante trattativa privata preceduta normalmente da richiesta di un certo numero di offerte;
 - e) la precisazione che nel caso di esperimenti di gara, l'aggiudicazione non costituisce contratto;
 - f) la competenza della Giunta comunale ad assumere la deliberazione a contrattare prevista dall'art. 56 della legge per gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni di costruzione o di costruzione e gestione che siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscono mera esecuzione o che, comunque, rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - g) l'assegnazione al Segretario comunale della presidenza della commissione di gara nonché la responsabilità sulle procedure di appalto;
 - h) l'individuazione delle modalità per la costituzione della commissione di gara che deve essere composta da due dipendenti, oltre al presidente di cui alla precedente lettera h);
 - i) l'attribuzione del rogito dei contratti di cui all'art. 87 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 n°383, al Segretario comunale;

- j) l'attribuzione al Sindaco della stipula dei contratti di mutuo, di acquisto e di alienazione di beni immobili non strumentali ai servizi comunali, di costituzione di diritti reali di garanzia e di appalto rogati dal Segretario comunale;
- k) l'imputazione della gestione dei contratti stipulati ad uno specifico ufficio nella persona del suo responsabile, individuato secondo il criterio della competenza in ordine alla materia oggetto prevalente del contratto;
- l) l'obbligo dell'ufficio gestore del contratto di vigilare sulle vicende temporali dello stesso;
- m) la precisazione che la gestione del contratto comporta la vigilanza sul regolare adempimento da parte del privato delle obbligazioni assunte e l'obbligo per il responsabile dei servizi di riferire per iscritto al Segretario comunale;
- n) la prescrizione della tenuta obbligatoria, anche a mezzo di sistemi informatici, del registro dei contratti in essere, formulato in modo che siano agevolmente individuabili le scadenze delle obbligazioni attive e passive dell'ente;
- o) i collocamenti tempestivi fra l'ufficio gestore del contratto e l'ufficio di ragioneria in ordine agli aspetti finanziari e patrimoniali dello stesso;
- p) le norme per la disciplina dei servizi in economia;
- q) l'osservanza scrupolosa delle norme antimafia;
- r) il divieto di cessione dei contratti;
- s) il divieto di prevedere nei contratti il tacito rinnovo dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Norme transitorie e finali

ART. 86

Modifica dello Statuto

1. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale per le modifiche statutarie totali e parziali, la Giunta, qualsiasi consigliere e i cittadini secondo le modalità dell'art. 52.
3. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto, che deve essere adottata dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art.4, comma 3°, della legge fondamentale, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente.

ART. 87

Pubblicità dello Statuto

1. Lo Statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità contenute nel 4° comma dell'art.4 della legge, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo, non escluso quello dell'illustrazione orale, posta in atto in apposite assemblee della popolazione ad opera di amministratori e funzionari del Comune.
2. Ai cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria è consegnata gratuitamente e in forma ufficiale copia dello Statuto a mezzo delle autorità scolastiche, collaborando con queste per ogni utile e metodica illustrazione dello Statuto stesso nel corso degli studi anche superiori.

ART. 88

Regolamenti vigenti

1. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie.

ART. 89

Entrata in vigore dei regolamenti

1. I regolamenti vengono emanati con decreto del Sindaco controfirmato dal Segretario comunale dopo l'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.

ART. 90

Leggi speciali

1. Per tutte le materie che leggi speciali attribuissero ad organi determinati, la competenza (fatta salva la normativa elettorale) è attribuita secondo le norme della Legge fondamentale.

ART. 91

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso per eguale periodo nell'albo pretorio del Comune.

* * *

I N D I C E

	- TITOLO I	
	- PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI	
- Art. 1	Definizione	Pag. 2
- Art. 2	Territorio e Sede Comunale	Pag. 2
- Art. 3	Stemma e Gonfalone	Pag. 2
- Art. 4	Finalità	Pag. 3

- Art. 5	Programmazione e forme di cooperazione	Pag. 3
- Art. 6	Diritto alla salute	Pag. 3
- Art. 7	Diritto allo Studio	Pag. 4
- Art. 8	Salvaguardia del Patrimonio naturale, storico e artistico	Pag. 4
- Art. 9	Promozione di beni culturali, dello sport e del tempo libero	Pag. 4
- Art. 10	Assetto ed utilizzazione del territorio	Pag. 5
- Art. 11	Sviluppo economico	Pag. 5
- Art. 12	Partecipazione, decentramento, cooperazione	Pag. 5
- Art. 13	Servizi pubblici	Pag. 6

- TITOLO II

- ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

- CAPO I - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 14	Il Consigliere Comunale	Pag. 7
Art. 15	Doveri del Consigliere	Pag. 7
Art. 16	Poteri del Consigliere	Pag. 7
Art. 17	Dimissioni del Consigliere	Pag. 8
Art. 18	Surrogazione e supplenza del Consigliere Comunale	Pag. 8
Art. 19	Gruppi Consiliari	Pag. 8

- CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20	Poteri	Pag. 9
Art. 21	Prima adunanza	Pag. 9
Art. 22	Sedute, convocazioni e numero legale	Pag. 9
Art. 23	Commissioni consiliari permanenti	Pag.10
Art. 24	Costituzione di Commissioni Speciali	Pag.10
Art. 25	Regolamento interno	Pag.11

- CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26	Composizione Comunale della Giunta	Pag.11
Art. 27	Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore	Pag.11
Art. 28	Durata in carica - surrogazioni	Pag.11
Art. 29	Mozione di sfiducia	Pag.12
Art. 30	Dimissioni del Sindaco	Pag.12
Art. 31	Decadenza dalla Carica di Sindaco	Pag.12
Art. 32	Revoca degli Assessori	Pag.12
Art. 33	Organizzazione della Giunta	Pag.13
Art.34	Attribuzioni della Giunta	Pag.13
Art.35	Adunanze	Pag.13

CAPO IV - LE DELIBERAZIONI

Art. 36	Pareri obbligatori	Pag. 14
Art. 37	Soggetti tenuti all'espressione dei pareri	Pag. 14
Art. 38	Responsabili dei servizi	Pag. 15
Art. 39	Conflitto di interessi nei pareri	Pag. 15
Art. 40	Sottoscrizione delle deliberazioni	Pag. 16

- CAPO V - IL SINDACO

Art. 41	Il Sindaco - Organo Comunale	Pag. 16
---------	------------------------------	---------

Art. 42	Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale	Pag. 17
Art. 43	Responsabilità del Segretario negli atti del Sindaco	Pag. 17
Art. 44	Vice Sindaco	Pag. 17
Art. 45	Divieto generale di incarichi e consulenze	Pag. 18
	- TITOLO III	
	- PARTECIPAZIONE	
	- CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE	
Art. 46	Criterio di individuazione	Pag. 19
Art. 47	Forme associative e rapporti con il Comune	Pag. 19
Art. 48	Consultazioni popolari	Pag. 20
Art. 49	Referendum	Pag. 20
Art. 50	Operatività del Referendum consultivo	Pag. 21
Art. 51	Istanze, interrogazioni e petizioni	Pag. 21
Art. 52	Proposte	Pag. 21
Art. 53	Ufficio per i diritti e per l'informazione del cittadino	Pag. 22
	- CAPO II - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	
Art. 54	Partecipazione al procedimento amministrativo	Pag. 22
	- TITOLO IV	
	- BISOGNI PUBBLICI	
	- CAPO I - COLLABORAZIONE FRA ENTI	
Art. 55	Collaborazione fra Comune e Provincia	Pag. 23
Art. 56	Collaborazione fra Enti Locali	Pag. 23
Art. 57	Forme di collaborazione	Pag. 24
Art. 58	Obbligo di riferire al Consiglio	Pag. 24
Art. 59	Conferenza dei servizi	Pag. 24
	- CAPO II - SERVIZI PUBBLICI LOCALI	
Art. 60	Qualificazione e caratteristiche	Pag. 24
Art. 61	Forme di gestione	Pag. 25
Art. 62	Gestione in economia	Pag. 25
	- CAPO III - AZIENDA SPECIALE	
Art. 63	Definizione	Pag. 25
Art. 64	Istituzione	Pag. 26
Art. 65	Il Consiglio di Amministrazione	Pag. 26
Art. 66	Il Presidente	Pag. 26
Art. 67	Il Direttore	Pag. 27
Art. 68	Nomina - Revoca e sostituzione	Pag. 27
	- TITOLO V	
	- ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA	
	- CAPO I - IL SEGRETARIO COMUNALE	
Art. 69	Funzioni	Pag. 28
Art. 70	Attribuzioni gestionali	Pag. 28
Art. 71	Attribuzioni consultive	Pag. 29
Art. 72	Attribuzioni di legalità a garanzia	Pag. 29

	- CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	
Art. 73	Principi strutturali ed organizzativi	Pag. 30
Art. 74	Struttura	Pag. 30
Art. 75	Personale	Pag. 30
	- TITOLO VI	
	- ORDINAMENTO FIANZIARIO	
	- CAPO I - DEMANIO - BENI	
Art. 76	Demanio e patrimonio	Pag. 31
Art. 77	Beni patrimoniali e disponibili	Pag. 31
	- CAPO II - FINANZA COMUNALE	
Art. 78	Gestione dei beni comunali	Pag. 31
	- TITOLO VII	
	- CONTABILITA' COMUNALE	
	- CAPO I	
Art. 79	Ordinamento della contabilità comunale	Pag. 33
Art. 80	Controllo della gestione	Pag. 33
Art. 81	Funzioni e poteri del Revisore	Pag. 33
	- CAPO II - RISCOSSIONE DEI FONDI	
Art. 82	Servizio di tesoreria	Pag. 34
	- CAPO III - GLI AGENTI CONTABILI	
Art. 83	I conti del concessionario della riscossione ed il tesoriere	Pag. 34
Art. 84	I conti degli agenti contabili interni	Pag. 35
	- CAPO V - ATTIVITA' CONTRATTUALE	
Art. 85	Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale	Pag. 35
	-TITOLO VIII	
	- DISPOSIZIONI FINALI	
	- CAPO I - NORME TRANSITORIE E FINALI	
Art. 86	Modifica dello Statuto	Pag. 37
Art. 87	Pubblicità dello Statuto	Pag. 37
Art. 88	Regolamenti vigenti	Pag. 37
Art. 89	Entrata in vigore dei regolamenti	Pag. 38
Art. 90	Leggi speciali	Pag. 38
Art. 91	Entrata in vigore	Pag. 38